

FONDAZIONE
“CASA DI RIPOSO DI TALAMONA”
- ONLUS -

S T A T U T O

Allegato al verbale n. 05/2009 del 21.06.2009

FONDAZIONE
"CASA DI RIPOSO DI TALAMONA"
- ONLUS -
Via Gavazzeni, 14
TALAMONA (SO)

P R E M E S S E

1. La Casa di Riposo è stata istituita in data 5 Luglio 1908 a Talamona, ad opera della Congregazione di Carità con fondi del legato Sac. Antonio Cucchi e con parte del lavoro dei ricoverati. Ha iniziato la propria attività come Casa di Riposo nell'anno 1957, così come risulta dal Regolamento in data 23.11.1956 approvato dal Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica nella seduta del 17.01.1957. Negli anni 70 è stato effettuato il primo ampliamento; successivi interventi di ristrutturazione hanno portato la struttura alle condizioni attuali completamente a norma di legge.

Dall'anno 1982 la Casa di Riposo è stata accreditata dalla Regione Lombardia per l'assistenza sanitaria.

Art. 1
- Denominazione e sede -

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata "CASA DI RIPOSO DI TALAMONA ONLUS", con sede legale a TALAMONA, provincia di Sondrio, in Via Gavazzeni, 14.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2
- Scopi istituzionali -

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale rivolte alle persone in stato di bisogno sociale e sanitario.
I settori di intervento sono:
 - Assistenza sociale, socio sanitaria e riabilitativa
 - Assistenza Sanitaria

Le attività sopra esposte possono essere svolte in strutture della Fondazione, oppure presso altre strutture e/o a domicilio.

2. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse come:
 - la promozione culturale, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività;
 - la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;
 - concorrere alla realizzazione del sistema socio-sanitario di ambito territoriale e zonale per l'erogazione di prestazioni a rilievo sanitario e socio-assistenziale.
3. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
4. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.
5. La Fondazione nell'erogazione dei propri servizi deve dare la precedenza ai residenti del Comune di Talamona, poi ai residenti dei Comuni compresi nel mandamento della Comunità Montana di Morbegno.
6. La Fondazione riconosce al Volontariato l'opportunità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali della stessa.
Il servizio reso dal Volontariato deve essere caratterizzato da continuità, gratuità e deve rispettare i regolamenti della Fondazione.

Art. 3 **- Patrimonio -**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dagli inventari approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con apposita deliberazione.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 4 **- Mezzi finanziari -**

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali,

- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
 - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

- Organi -

1. Sono organi dell'Istituzione:
- a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;

Art. 6

- Presidente -

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno e dura in carica per tutto il periodo del mandato del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Vice Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno.
3. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
4. Il Presidente durante il suo mandato non può essere revocato.

Art. 7

- Compiti del Presidente -

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - e) mantenere i rapporti con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento degli scopi istituzionali;
 - f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;

- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo alla prima seduta dalla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 8

- Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque membri, compreso il Presidente, così composto:
- n. 3 membri, residenti nel comune di Talamona, nominati dalla Diocesi di Como
 - n. 1 membro nominato dal Comune di Talamona
 - parroco pro-tempore della Parrocchia di Talamona
2. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente, che deve essere effettuata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina.
3. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati, con facoltà di rinuncia. Agli stessi viene riconosciuto il rimborso delle spese vive connesse all'esercizio del loro mandato o all'espletamento di particolari missioni.

Art. 9

- Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione -

1. I Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento. Entro quindici giorni dalla scadenza del mandato, il Presidente deve avviare il procedimento per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati senza interruzione.

Art. 10

- Incompatibilità alla carica di Consigliere -

1. Può essere nominato membro del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione ogni cittadino che possiede i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 2382 del Codice Civile.
- Sono inoltre incompatibili alla carica di Consiglieri della Fondazione:

- i dipendenti, i consulenti legali, amministrativi e tecnici della Fondazione e coloro che in via continuativa o periodica ricevono sovvenzioni, contributi e finanziamenti dalla Fondazione;
- coloro che hanno liti pendenti con la Fondazione;

Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina il soggetto decade.

Art. 11

- Decadenza e cessazione dei consiglieri -

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 12

- Adunanze del Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art . 13

- Deliberazioni del Consiglio di amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Il Segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 14
- Compiti del Consiglio di Amministrazione -

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a. approvare il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale finanziaria;
 - b. deliberare le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
 - c. predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e verificarne l'attuazione;
 - d. stabilire accordi, collaborazioni e convenzioni con Enti o Associazioni per il conseguimento degli scopi sociali;
 - e. approvare il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzioni di budget e/o progetti;
 - f. deliberare l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
 - g. adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
 - h. nominare il Direttore Generale della Fondazione esterno al Consiglio;
 - i. autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio.

Art. 15
- Esercizio finanziario -

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
2. La Fondazione è obbligata a redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Articolo 16
- Servizio di cassa -

1. Il servizio di esazione di cassa può essere affidato ad un istituto bancario.

Art. 17
- Durata della Fondazione -

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

Art. 18
- Norme sull'estinzione -

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.

Art. 19
- Norme sulla devoluzione del patrimonio -

1. In caso di scioglimento, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 20
- Norme generali -

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 21
- Norma transitoria -

1. L'efficacia dell'applicazione della disciplina normativa sulle Onlus è vincolata all'effettivo riconoscimento dello stato di Onlus da parte degli organi competenti.